

COMUNE DI _____

BANDO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/2016.

Le domande di ammissione al contributo dalle ore 8.00 del 14 aprile 2025- Termine ultimo di presentazione delle domande _14.05.2025 ore 18.00

Art. 1

Finalità e destinatari

Il contributo previsto dal presente bando ha la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano in difficoltà nel sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione.

Al finanziamento del contributo concorrono le risorse regionali e statali destinate annualmente per tali finalità.

In fase di erogazione del contributo una quota dello stanziamento non inferiore al 5% sarà riservata esclusivamente ai richiedenti il contributo che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni, come previsto all'articolo 24 - comma 3 - della L.R. n. 22/2021.

Il contributo sarà relativo alle spese di locazione sostenute nell'anno 2024.

Art. 2

Requisiti dei beneficiari

(da possedere alla data di presentazione della domanda)

I contributi possono essere richiesti da:

- a. cittadini italiani;
- b. cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- c. stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE) relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
- d. stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

I richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a. essere anagraficamente residenti nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno **due anni continuativi**; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (*Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati*), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- b. possedere un indicatore **ISE** non superiore a € **30.000,00**;
- c. essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nel 2024, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa, posto sul territorio regionale.

Gli immobili oggetto del contratto di locazione:

- non devono essere di "lusso";
- non devono essere di edilizia sovvenzionata (ATER);
- devono avere destinazione d'uso residenziale;
- devono essere adibiti a prima casa;
- non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3.

I contratti di locazione non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta, debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore a quattro anni, in osservanza dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- contratti di durata non inferiore a tre anni, in osservanza dell'articolo 2, commi 3 e 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- contratti di durata non superiore ai 18 mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Non è ammessa la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

- d. non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo. Ai sensi della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 il contributo in oggetto è cumulabile con altri analoghi vantaggi economici, anche erogati da altri enti pubblici, sempre comunque entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta a carico del locatario.
- e. non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero ad esclusione di:
 - ⇒ alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - ⇒ quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - ⇒ nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - ⇒ proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - ⇒ proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile. Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente.
- f. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo i casi di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale;
- g. risiedere nel Comune al momento della presentazione della domanda;

h. non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell'anno.

I requisiti di cui alle lettere d) ed e) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

ART. 3

FORMA DEGLI INCENTIVI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Gli incentivi consistono in contributi erogati in unica soluzione a fronte della spesa **direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione**. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (per oneri accessori si intendono quelli indicati all'art. 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392: le spese condominiali, nonché quelle per le utenze – energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.).

I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:

- avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare:

- limite massimo ISEE annuo **FASCIA A**: euro **15.688,40**, da elevare del 20% (euro **18.826,08**) per i nuclei composti da un solo componente
- limite massimo ISEE annuo **FASCIA B**: euro **20.000,00**, da elevare del 20% (euro **24.000,00**) per i nuclei composti da 1 componente.

Il nucleo familiare al quale si fa riferimento nel presente avviso è quello esistente alla data di presentazione della domanda e deve avere la composizione del nucleo familiare risultante dall'attestazione ISEE.

Il contributo è determinato dalla differenza tra il canone annuo di locazione e la percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISEE, a seconda della fascia di appartenenza, come riportato nel seguente schema:

| FASCIA | ISE | ISEE per nuclei composti da PIU' componenti | ISEE per nuclei composti da UN SOLO componente | INCIDENZA del canone annuo sul VALORE ISEE | CONTRIBUTO MASSIMO |
|--------|----------------|---|--|--|--------------------|
| A | Fino 30.000,00 | Fino a 15.688,40 | Fino a 18.826,08 | 14% | € 3.110,00 |
| B | Fino 30.000,00 | Fino a 20.000,00 | Fino a 24.000,00 | 24% | € 2.330,00 |

In nessun caso il contributo potrà essere superiore all'ammontare del canone pagato o inferiore a euro 30,00.

Il contributo è incrementato nel modo seguente:

- per i richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno **una** delle situazioni di debolezza sociale o economica nella percentuale del 10 per cento;
- per i richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno **due** delle situazioni di debolezza sociale o economica nella percentuale del 20 per cento;
- per i richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno **tre o più** delle situazioni di debolezza sociale o economica nella percentuale del 25 per cento.

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento, non può in nessun caso superare l'importo di euro 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui alla lettera a) e di euro 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui alla lettera b) del presente articolo, e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento o inferiore a 30 euro.

In caso di periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato i canoni di locazione.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, fermo restando la riserva, introdotta dalla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22, di una quota degli stanziamenti complessivi non inferiori al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che a data domanda non abbiano compiuto trentasei anni, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i beneficiari un contributo proporzionalmente ridotto.

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm.ii., per i pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro sarà possibile procedere soltanto mediante accredito su conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento in contanti.

In ogni caso il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e/o domicilio e delle coordinate bancarie.

ART. 4 MAGGIORAZIONI

Gli incrementi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti a favore dei richiedenti in condizione di debolezza sociale o economica, di seguito individuati:

- **anziani:** persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- **giovani:** persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentasei anni di età;
- **persone singole con minori:** quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- **disabili:** i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- **persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito:** persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- **persone appartenenti a famiglie numerose:** persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- **persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;**
- **persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfatto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;**

Le maggiorazioni sono cumulabili.

ART. 5 PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI

Qualora il Comune non riceva tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, ***le domande incomplete, mancanti di allegati o incompleti, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati necessari per l'istruttoria saranno considerate inammissibili.***

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente, nonché per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata o intempestiva comunicazione del cambio di residenza/domicilio.

Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.

In considerazione della finalità dei contributi di cui al presente bando in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda e all'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 spetta al Comune procedere a idonei **controlli**, anche a campione, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

Si sottolinea inoltre che il contributo non è cumulabile con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale qualora relativi allo stesso periodo temporale per cui si chiede il contributo, fanno eccezione eventuali benefici cumulabili con quello di cui al presente Bando o Pensione di Cittadinanza (nota prot. n. 3825/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Qualora dal controllo emergesse l'eventuale non veridicità dei dati dichiarati, **il Comune revocherà il beneficio concesso, che dovrà, nel caso essere restituito gravato degli interessi legali**. La revoca potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedente non presenti entro i termini la documentazione richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre pubbliche amministrazioni.

Il Comune si riserva di non accettare attestazioni ISEE riscontrate non regolari e/o difformi da parte dell'INPS.

Il Comune provvederà inoltre a segnalare all'autorità competente le false dichiarazioni, che comportano le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ART. 6

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI

Le domande di ammissione al contributo, esenti dall'imposta di bollo (*ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 – punto 8 comma 3 della tabella di cui all'allegato b – così come meglio specificato nella risposta n. 37 dell'11 gennaio 2021 da parte dell'agenzia delle entrate*), dovranno essere trasmesse, **a pena di inammissibilità, mediante l'apposito servizio on-line, a partire dalle ore 8.00 di 14 aprile 2025 alle ore 12.00 del 14.05.2025** (termine ultimo di presentazione).

È possibile accedere al servizio on-line utilizzando lo **SPID**.

Il servizio on-line sarà accessibile dalla homepage del sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://cittadino-ambito-valli-dolomiti-friulane.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi>

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail all'indirizzo: ssc@pfo.comunitafvg.it

- Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto sopra indicato, **nonché quelle presentate oltre i termini.**
- Possono presentare domanda solo persone maggiorenni titolari o contitolari del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione sia posta sul territorio regionale e sia stata adibita a prima casa. In caso di contratto intestato diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata **da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari.** In tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo **purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.**
- Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata copia di tutta la documentazione indicata al successivo articolo 7, pena l'irricevibilità della stessa.
- L'ammontare del canone di locazione NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'articolo 9 della legge legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.

ART. 7

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda la seguente documentazione:

PER TUTTI:

- copia del/i contratto/i di locazione per il/i quale/i viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione e copia dell'eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;
- dichiarazione del proprietario (come da fac simile) attestante l'avvenuto pagamento nel 2024 o in assenza di questa, copia delle ricevute dei versamenti relativi ai canoni di locazione relativa al medesimo anno. Nel caso di contratti cointestati, si ricorda che il contributo viene erogato a fronte delle spese direttamente sostenute dal richiedente e rimaste effettivamente a suo carico;
- copia attestazione ISEE (standard/ordinario) in corso di validità, a titolo collaborativo, aggiornata con la composizione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda di contributo;
- *(se ricorre il caso)* certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità;
- *(se ricorre il caso)* sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale;
- *(se ricorre il caso)* provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell'abitazione familiare;

SE CITTADINI DI STATI NON ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA:

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Se tali documenti risultano scaduti, dovrà essere presentata copia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo.

Art. 8

Controlli e sanzioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000.

2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 3%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e in particolare sull'esistenza di morosità. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. Il Comune si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Comune non si assume responsabilità per domande non per eventuali disservizi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Affinché venga riconosciuta la situazione di particolare debolezza sociale o economica deve obbligatoriamente essere compilato l'apposito campo della domanda on-line.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- alla legge 9 dicembre 1998, n.431 e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- alla legge 26 febbraio 2002, n. 7;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente le modalità di conteggio dell'ISEE;
- alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1;
- alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 24;
- al D.P.Reg. n. 066 del 15.05.2020;
- al D.P.Reg. n. 045 del 01.03.2023.

ART. 10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Trattamento dei dati personali raccolti sarà conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (G.D.P.R.) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – ex art. 6 par. 1 lett. c) Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione ovvero,

nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o nei casi previsti dalla legge, di regolamento – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 par. 2, lett. g) Regolamento (UE) 2016/679 e 2 – sexies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

A tal fine si informa che i dati personali raccolti:

- a. saranno trattati per le finalità relative alla gestione della concessione, liquidazione, modifica e revoca dei benefici economici previsti dal presente Bando;
- b. saranno comunicati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine dell'assegnazione delle risorse finanziarie regionali al Comune, per la successiva erogazione dei benefici economici agli aventi titolo;
- c. potranno essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Guardia di Finanza e/o ad altri enti pubblici per i controlli e gli accertamenti circa la veridicità dei dati dichiarati.

In ogni caso i dati personali possono eventualmente essere comunicati a fornitori privati dell'Ente; tali soggetti sono nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679; maggiori informazioni in merito possono essere reperite presso gli uffici del servizio richiesto.

I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni in considerazione delle comunicazioni obbligatorie previste da norme di legge e regolamento.

Qualora la mancata indicazione dei dati richiesti impedisca la verifica del diritto al contributo ovvero la sua esatta quantificazione, ciò comporterà l'esclusione totale o parziale dal beneficio.

Il trattamento potrà essere effettuato sia su supporti cartacei, sia tramite strumenti elettronici atti a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Reg. UE n. 2016/679 ed in particolare il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione, il diritto di chiedere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

L'istanza relativa all'esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O) ai recapiti sotto indicati:

- Titolare del trattamento: Comune _____ con sede in _____ via/Piazza _____
indirizzo e-mail: protocollo@_____ indirizzo pec: comune.certgov.fvg.it; tel. _____
- D.P.O.: _____

I dati personali raccolti e trattati saranno conservati per il periodo necessario per l'erogazione del servizio e in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. I dati vengono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

IL RESPONSABILE
